

Proposta di legge

Norme in materia di attività produttive

Relazione Illustrativa

La proposta di legge disciplina l'intervento della Regione a sostegno delle attività produttive.. In particolare, la proposta stabilisce gli obiettivi dell'azione regionale, gli ambiti e le tipologie di intervento nonché, nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), i principi e le procedure per l'attuazione degli stessi.

L'adozione di una nuova legge regionale, in sostituzione della vigente l.r 35/2000, risponde a diverse esigenze:

- la necessità di rivedere le finalità e gli obiettivi dell'azione regionale per adeguarli all'attuale fase socio-economica;
- la necessità di aggiornare le norme al nuovo modello di programmazione economica regionale stabilito dalla l.r. 1/2015
- la necessità di rivedere alcune norme sulla base dell'esperienza maturata in questi anni e di garantire una migliore qualità e organicità del testo normativo.

Relativamente all'esigenza di rispondere con nuovi interventi all'attuale fase socio-economica, la proposta pur riconfermando il sistema degli interventi di sostegno alle imprese delineato dalla l.r. 35/2000, prevede l'intervento regionale a sostegno dei processi di reindustrializzazione, favorendo, anche nell'ambito di programmi nazionali, gli investimenti configurati come strategici sulla base dell'entità dei costi ammissibili;

Relativamente all'adeguamento al nuovo modello di programmazione, si stabilisce che gli interventi sono realizzati in conformità al Piano regionale di sviluppo secondo quanto previsto dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) e dalla relativa nota di aggiornamento, in modo da garantire la coerenza tra gli obiettivi perseguiti annualmente dalla Regione e gli stanziamenti di bilancio;

Relativamente all'aggiornamento di alcune norme sulla base dell'esperienza maturata negli anni, in particolare vengono ridefiniti le procedure di revoca e il sistema sanzionatorio, al fine di razionalizzare le modalità operative dando certezza ai relativi procedimenti amministrativi, e vengono eliminate alcune difformità terminologiche;

Infine la nuova proposta conferma gli obiettivi di semplificazione e trasparenza ribadendo l'impegno della Regione a promuovere azioni finalizzate alla riduzione degli oneri a carico delle imprese e mantenendo le norme sulla banca dati delle agevolazioni, la semplificazione nelle attestazioni dei requisiti da parte delle imprese e la modulistica standardizzata.

La proposta di legge non comporta nuove spese e/o oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

ARTICOLATO

L'**articolo 1** individua i principi che regolano l'intervento della Regione nell'economia toscana,

intervento finalizzato al miglioramento della competitività del sistema produttivo, al sostegno dei processi di innovazione e di transizione all'economia digitale, al fine di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione, prestando particolare attenzione alle imprese giovanili e femminili e favorendo l'introduzione dei principi dell'economia circolare, dando priorità ai processi tesi a una riduzione delle quantità di materiale e di energia utilizzate e il riutilizzo di materiale di scarto. Inoltre, viene stabilito l'impegno della Regione a promuovere e partecipare mediante procedure negoziali, piani e programmi di sviluppo territoriale o settoriale e progetti di investimento di carattere strategico.

L'articolo 2 contiene il riferimento al nuovo modello di programmazione previsto dalla legge regionale 1/2015 (Norme in materia di programmazione economica e finanziaria regionale), stabilendo che gli interventi sono realizzati in conformità al Piano regionale di sviluppo secondo quanto previsto dal documento di economia e finanza regionale (DEFER) e dalla relativa nota di aggiornamento, in modo da garantire la coerenza tra gli obiettivi perseguiti annualmente dalla Regione e gli stanziamenti di bilancio programmazione.

L'articolo 3 definisce gli ambiti d'intervento delle politiche regionali in tema di sostegno alle imprese, introducendo il sostegno ai processi di reindustrializzazione e confermando che gli interventi sono attuati secondo i principi di gradualità e proporzionalità correlati alla dimensione delle imprese beneficiarie.

L'articolo 4 conferma l'intervento regionale per favorire la realizzazione di infrastrutture di servizio alla produzione, anche in partenariato con soggetti pubblici e/o soggetti privati, al fine di favorire l'insediamento di nuove imprese e la migliore localizzazione del sistema produttivo insediato.

L'articolo 5 prevede gli investimenti di imprese (italiane o straniere) non operative in Toscana, che la Regione intende sostenere, anche nel quadro di programmi nazionali, per favorire i processi di reindustrializzazione. In particolare, la norma si riferisce a investimenti che generino incremento occupazionale sul territorio regionale, a progetti di rilocalizzazione produttiva, a progetti di sviluppo territoriale in aree di crisi, a investimenti in infrastrutture per il trasferimento tecnologico di carattere strategico, a investimenti da parte di società o società cooperative con sede operativa in Toscana, i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale e sono stati destinatari di ammortizzatori sociali al momento della costituzione della società, di investimenti finalizzati al recupero o alla diversificazione, anche parziale, della produzione e dell'occupazione, con eventuale coinvolgimento dei lavoratori nella gestione di impresa in caso di crisi, chiusura o delocalizzazione aziendale.

L'articolo 6 definisce le diverse tipologie di interventi attraverso cui la Regione intende operare in favore del sistema produttivo toscano. Sono sostanzialmente confermate le tipologie vigenti, specificando che il finanziamento agevolato può avere anche la forma del microcredito e inserendo un richiamo alla possibilità di altre forme di sostegno che siano previste dalla normativa in materia di aiuti di stato. Inoltre, viene ridisciplinata la determinazione dell'agevolazione in caso di investimenti di carattere infrastrutturale di carattere materiale e immateriale.

L'articolo 7 detta i criteri generali per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese e introduce la definizione di micro, piccola e media impresa, corrispondente agli specifici parametri disposti dall'Unione europea. In particolare, l'articolo prevede che tutti gli interventi agevolativi debbano essere disposti in conformità della normativa dell'Unione Europea. E' introdotto l'obbligo, in sede di pubblicazione del bando, di prevedere l'interruzione della raccolta delle domande in relazione alle risorse disponibili, da pubblicizzare mediante avviso nel sito ufficiale della Regione.

La razionalizzazione degli interventi è assicurata attraverso l'accorpamento di strumenti preordinati al perseguimento delle medesime finalità, evitando, per quanto possibile, la sovrapposizione di interventi analoghi, anche comunitari e nazionali.

L'articolo 8 prevede che per l'accesso agli interventi regionali le imprese, oltre ai requisiti di carattere generale richiesti dalla normativa nazionale, comunitaria e regionale, devono dimostrare l'affidabilità economico-finanziaria in relazione al progetto presentato.

L'articolo 9 disciplina le prestazioni di garanzia su anticipazioni, prevedendo l'obbligo per il soggetto beneficiario, di prestare apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. L'articolo prevede l'esclusione di tale obbligo per gli interventi di microcredito in caso di richiesta di anticipazioni per un valore non superiore a 25.000,00 euro attuati con risorse regionali.

L'articolo 10 conferma sia l'impegno della Regione ad attuare gli interventi assicurando la semplificazione e lo snellimento amministrativi, una riduzione dei costi per le imprese e il contenimento dei costi per le pubbliche amministrazioni interessate, nonché il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 123/1998, che disciplinano la disciplina la procedura automatica, valutativa e negoziale.

L'articolo 11 definisce gli interventi di carattere strategico e stabilisce le modalità procedurali di attuazione. L'articolo fa riferimento a investimenti finalizzati ai processi di reindustrializzazione indicati all'articolo 5, la cui strategicità viene stabilita sulla base dell'entità dei costi ammissibili.

L'articolo 12 prevede, nel dettaglio, il contenuto dei provvedimenti (bandi) che saranno emanati per l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese.

L'articolo 13 conferma l'impegno della Regione a promuovere azioni finalizzate alla riduzione degli oneri a carico delle imprese e della pubblica amministrazione, all'informatizzazione dei procedimenti per l'accesso alle agevolazioni, nonché alla verifica periodica degli effetti della normativa regionale. A tal fine sono previsti specifici istituti: una banca dati unificata di tutte le agevolazioni regionali, un sistema informativo che consenta di fornire adeguate informazioni all'utenza ed al tempo stesso permetta lo svolgimento telematico del procedimento amministrativo, una modulistica standard che consenta di eliminare tendenzialmente obblighi informativi che determinano un incremento dei costi o un allungamento dei tempi.

L'articolo 14 stabilisce quali informazioni confluiscono nella banca dati e che la stessa sarà comunque implementata con tutte le informazioni necessarie a garantire gli adempimenti informativi richiesti per la costituzione del Registro nazionale delle agevolazioni.

L'articolo 15 conferma la possibilità, al momento della presentazione della domanda di agevolazione e al momento della richiesta di erogazione, di dimostrare, attraverso una relazione tecnica asseverata rilasciata da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, il possesso dei seguenti requisiti: dimensione d'impresa, condizione di impresa economicamente e finanziariamente sana, affidabilità economico-finanziaria, mancanza di collegamento tra le imprese in caso di aggregazione, regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte. Le spese sostenute dall'impresa per la suddetta certificazione sono ammissibili entro il limite massimo fissato con atto di Giunta regionale. Si prevede inoltre che l'erogazione dell'agevolazione all'impresa beneficiaria avviene entro un termine massimo oscillante dai quarantacinque ai sessanta giorni successivi, secondo le diverse fattispecie.

L'articolo 16 conferma la misura di semplificazione che prevede l'avvalimento dei requisiti, il cui ambito operativo è circoscritto ai progetti e attività di ricerca e sviluppo.

L'articolo 17 disciplina i termini di conclusione dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese. Il termine ordinario è fissato in novanta giorni, termine che può essere motivatamente modificato fino ad un massimo di centoventi giorni nel caso in cui la complessità degli interventi, l'entità delle risorse messe a disposizione o il numero di istanze pervenute lo richiedano. Detti termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

L'articolo 18 disciplina il fondo unico per le imprese, già istituito con l.r. n. 35/2000, le cui finalità sono il sostegno alle imprese (art. 3) ed ai progetti di reindustrializzazione del tessuto produttivo toscano. Nel fondo oltre alle risorse comunitarie, nazionali e regionali, confluiscono le risorse derivanti da rientri sui fondi rotativi, da smobilizzi di garanzie e da rinunce, revoche, restituzione di somme erogate e dai rimborsi per le spese istruttorie.

L'articolo 19 disciplina il fondo unico per le infrastrutture alle imprese operante con le stesse modalità previste per il fondo unico per le imprese.

L'articolo 20 definisce gli obblighi che le imprese beneficiarie devono rispettare nei cinque anni successivi dalla regolare rendicontazione dell'agevolazione concessa (il mantenimento dell'investimento oggetto di contributo, e l'unità produttiva localizzata in Toscana). Per le infrastrutture, l'obbligo quinquennale può essere esteso fino a dieci anni. Sarà invece regolato secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato e secondo le disposizioni dei singoli bandi l'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato per effetto del contributo.

L'articolo 21 disciplina le fattispecie di riduzione e revoca delle agevolazioni in favore delle imprese. Con questa previsione si intende dare certezza alla disciplina sanzionatoria in tema di agevolazioni alle imprese, anche al fine di superare la criticità derivante dall'alto tasso di rinunce e di revoche registrato nei ultimi anni. La revoca può essere totale o parziale (secondo previsione del bando) in caso di mancata, parziale o difforme realizzazione del progetto (comma 1).

Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate maggiorate del tasso di interesse (TUR) (comma 2).

E' dettata una disciplina specifica per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 123/98 (consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito), laddove si registri la ben definita circostanza dell'indebita percezione del contributo, dovuta a dolo o colpa grave (quindi imputabile al soggetto beneficiario), già accertata in sede giudiziale con provvedimento definitivo (comma 3).

Sono definite le fattispecie che comportano la revoca dell'agevolazione: l'indebita percezione del finanziamento per carenza dei requisiti essenziali (es. DURC, antimafia, legge fallimentare, aiuti di stato, regolamenti CE ecc.) oppure per irregolarità della documentazione prodotta imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, il mancato rispetto degli obblighi di mantenere per i cinque anni successivi alla realizzazione l'investimento oggetto di agevolazione e la localizzazione dell'unità produttiva, il mancato rispetto dell'incremento occupazionale, il mancato rispetto (per gli aiuti rimborsabili) del piano di rientro, l'adozione dei provvedimenti definitivi per violazione delle norme per il contrasto del lavoro nero e sommerso, la rinuncia all'agevolazione oltre i termini previsti (comma 4). In presenza di alcune di queste fattispecie (ad eccezione del mancato rispetto

del piano di rientro per gli aiuti rimborsabili e del mancato rispetto dell'incremento occupazionale) è prevista la revoca totale (comma 5).

Per il mancato rispetto dell'incremento occupazionale e del piano di rientro la revoca dell'agevolazione sarà disposta secondo le previsioni dei singoli bandi (comma 6).

E' definito il termine ordinario del procedimento di revoca (novanta giorni), termine che può essere sospeso (una sola volta per un periodo di trenta giorni) per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni (commi 7 e 8).

E' prevista la possibilità, per il soggetto beneficiario, di richiedere la rimodulazione del progetto agevolato ed, in questo caso, la riduzione non costituisce revoca parziale (comma 9).

L'articolo 22 disciplina la revoca parziale, la quale opera salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse impiegate. In caso di mancato mantenimento dell'investimento oggetto di agevolazione (art. 20, comma 1, lettera a), la revoca è disposta nel rispetto del criterio di proporzionalità in relazione all'elemento temporale (comma 2).

L'articolo 23 stabilisce i casi di esclusione dalle agevolazioni, prevedendo che le imprese che sono state oggetto di revoca nei casi di cui all'articolo 21, comma 5, lettere a), b), c), d), e) non possono accedere alle agevolazioni per i tre anni successivi all'adozione del provvedimento di revoca da parte dell'amministrazione. Questa esclusione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia prima dell'adozione del provvedimento di concessione da parte dell'amministrazione. Allo stesso modo, l'esclusione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia ai sensi dell'art. 21, comma 5, lett. f).

L' articolo 24 disciplina il rimborso dei costi istruttori che l'impresa beneficiaria è tenuta a pagare all'amministrazione regionale qualora la revoca dell'agevolazione intervenga successivamente all'adozione del provvedimento di concessione e, nel caso in cui l'impresa rinunci all'agevolazione ottenuta, se la rinuncia interviene dopo i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione.

L'articolo 25 prevede misure di divieto di accesso alle agevolazioni regionali e di sospensione dalle agevolazioni concesse per quelle imprese che sono state oggetto di provvedimenti di sospensione o di interdizione secondo la normativa per il contrasto del lavoro nero e sommerso; il divieto opera per la durata dei provvedimenti statali di sospensione o interdizione adottati ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). L'adozione dei provvedimenti definitivi comporta la revoca dell'agevolazione concessa e il divieto di accedere ad agevolazioni di qualsiasi natura, per un periodo di tre anni.

L'articolo 26 è dedicato alla disciplina del monitoraggio degli interventi di sostegno alle imprese. Il monitoraggio è teso ad assicurare l'effettiva realizzazione degli impegni assunti da parte dei beneficiari. Tale azione, inoltre, permette alla Regione – sentite le parti sociali - di orientare gli interventi stessi sulla base delle necessità emerse nel corso dell'esecuzione delle operazioni agevolative. Il monitoraggio, procedurale, fisico e finanziario, è predisposto ed attuato dalla Giunta regionale anche avvalendosi di soggetti terzi specializzati.

L'articolo 27 disciplina l'attività di controllo, attivata allo scopo di verificare: lo stato di attuazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la permanenza dell'investimento, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni fornite dal beneficiario, nonché l'attività di eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di

quest'ultimo. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attuazione degli interventi sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalle norme comunitarie di riferimento. Sono oggetto di controllo e di ispezione (anche in loco ed anche a campione) gli interventi agevolativi, i sistemi di gestione ed i sistemi di controllo attivati dai soggetti gestori.

Nel caso di infrastrutture, i controlli e le ispezioni sono finalizzati anche a verificare *ex post* l'effettiva e concreta operatività dell'infrastruttura realizzata, rispetto alle finalità per le quali il beneficio è stato concesso, oltre al rispetto dei tempi di mantenimento dell'investimento. E' fatto obbligo per cinque anni (dieci nel caso di infrastrutture) ai soggetti attuatori di tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli inerenti l'intervento gestito.

L'articolo 28 prevede che la Giunta regionale assicuri la valutazione di efficacia degli interventi e, al fine di fornire un quadro conoscitivo generale sull'attuazione e sui risultati prodotti dalla legge, prevede una comunicazione della Giunta regionale al Consiglio regionale attraverso un documento di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 10, comma 6 della l.r. n. 1/2015.

L'articolo 29 disciplina l'Osservatorio regionale sulle imprese. Già istituito presso IRPET con la l.r. n. 35/2000, riunisce in sé competenze in passato afferenti ai diversi osservatori esistenti in materia di attività produttive ed ha il compito di approfondire la conoscenza del tessuto imprenditoriale regionale, di promuovere l'attività di ricerca e la diffusione delle "best practices" nelle politiche territoriali a favore delle imprese. All'osservatorio, inoltre, è riservato il compito di monitorare, a livello regionale, l'attuazione dello "Small Business Act" previsto dalla normativa comunitaria, e a raccordarsi con le attività del Garante per le micro, piccole e medie imprese previsto, a livello nazionale, dallo Statuto delle imprese.

L'articolo 30 dispone l'abrogazione della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese).